

Allegato alla deliberazione CC n. 100 del 19/12/2008
(Aggiornato con Delibera di CC n. 41 del 28/04/2009)
(Aggiornato con Delibera di CC n. 90 del 27/09/2023)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. R. N. 32 DEL 01.12.2008.

ART. 1 - FINALITA' ED ISTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale N. 32 del 01.12.2008 e dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio, organismo di alto livello di competenza tecnico-scientifica atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., e sugli interventi previsti al c.2 dell'art. 3 della L.R. 32/2008, garantendo assoluta forma di autonomia rispetto all'attività istruttoria urbanistico- edilizia, promosso dallo Sportello Unico per l'Edilizia. Il presente regolamento è finalizzato alla determinazione delle modalità di funzionamento di detta Commissione.

ART. 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione Locale per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri nell'ambito di procedimenti autorizzativi di competenza del Comune previsti al c.2 dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Nell'esercizio dell'espressione del proprio parere la Commissione Locale per il Paesaggio utilizzerà, oltre alla propria specifica competenza, si avvarrà degli eventuali contenuti paesistici e ambientali trattati negli studi e ricerche degli enti preposti. Ulteriori riferimenti saranno costituiti dagli atti di natura paesistica e dalle disposizioni emanate dalla Regione Piemonte.

Spetta altresì alla Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008, l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo della L.R. 56/1977 e smei.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E REQUISITI DEI COMMISSARI

La Commissione Locale per il Paesaggio deve essere composta da 5 componenti compreso il Presidente.

Il Presidente della Commissione ed i componenti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio culturale.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione albi professionali a regionali, ecc.) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dai curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione.

ART. 4 — NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione del paesaggio è composta da cinque componenti eletti dal Consiglio Comunale, di cui tre proposti dalla maggioranza e due dalla minoranza, sulla base dei curricula pervenuti a seguito della procedura pubblica di individuazione dei Tecnici Laureati. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai precedenti criteri.

2. Nella prima seduta valida della costituita Commissione verrà designato il Presidente ed il Vicepresidente.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.

I membri della Commissione Locale per il Paesaggio non possono essere membri della Commissione Urbanistica Consigliare né di quella Edilizia, sono fatte salve le normali norme vigenti in materia di incompatibilità.

La Commissione sarà operativa dal momento in cui la Regione Piemonte riconoscerà con specifico proprio atto amministrativo la validità della nomina dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 6 dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e smi e della DGR 1 dicembre 2008 m. 34-10229.

ART. 5 — CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata di norma dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal Responsabile del Servizio Funzioni Paesaggistiche per il tramite della Segreteria di Commissione.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica o a posta o fax.

Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

ART. 6 — VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART.7 — COMPENSI

1. I membri della Commissione Locale per il Paesaggio, regolarmente nominati, hanno diritto al compenso stabilito dalle vigenti leggi nazionali e regolamenti locali in materia.
2. Il compenso viene riconosciuto per ogni seduta della Commissione formalmente convocata.
3. Il compenso viene corrisposto in una unica soluzione una volta all'anno.

ART. 8 — SERVIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE

In conformità al principio di separazione del procedimento autorizzativo di cui all'art 146 del D.Lgs 42/2004 e smei e dalla L.R. 32/2008 (autorizzazione paesaggistica) da quello previsto dal D.P.R. n.380/2001 e smei (autorizzazione urbanistico-edilizia), determinato dalla legislazione nazionale, viene istituito presso il Comune uno specifico servizio atto a seguire le procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale.

Il Servizio Funzioni Paesaggistiche (S.F.P.), verrà istituito con specifico atto deliberativo. In tale atto verrà altresì individuato il Responsabile di detto Servizio, al quale spetterà il formale rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. In assenza di tale individuazione non potranno essere attivate le funzioni delegate così come previsto dalla DGR n.34-10229 del 01.12.2008.

3. Il servizio dovrà svolgere anche funzioni di Segreteria Amministrativa eventualmente avvalendosi di personale comunale.

4. Il Responsabile del S.F.P., assiste alle sedute della Commissione Locale del Paesaggio, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione Locale per il Paesaggio.

Il Servizio Funzioni Paesaggistiche predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno cinque giorni (tre giorni nei casi d'urgenza) prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il S.F.P. dovrà altresì istruire e portare a compimento tutti i procedimenti amministrativi previsti dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e smei. Il procedimento amministrativo si riterrà concluso con una espressione formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica. Esso svolge altresì la funzione di sportello ai cittadini in merito alle procedure trattate ed alle istanze pervenute.

ART. 9 — TERMINI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del S.F.P., istruisce la pratica da sottoporre al parere della Commissione in tempi utili per l'espressione del giudizio paesaggistico. Tutto ciò affinché il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, atto indispensabile ed autonomo per l'emissione degli atti abilitativi edilizi, e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge.

AP.T. 10 — TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione Locale per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e smei, il parere della Commissione deve essere reso entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza alla Segreteria della Commissione.

Relativamente al parere espresso ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/1977 e smei, il parere deve essere reso entro 60 giorni.

Tali termini possono essere interrotti in caso di integrazione documentale o di necessità suppletive di istruttoria.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del S.F.P.. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.

La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI.

La Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta. La durata in carica dei membri della Commissione segue la durata in carica del Consiglio Comunale che la nomina.

Nel caso di dimissioni a decadenza, i nuovi membri devono essere nominati con gli stessi criteri di cui all'art. 4.

E' prevista la decadenza del membro della Commissione in caso di assenza, a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, da esternarsi in forma scritta.

Nel caso di dimissioni contestuali di un numero di membri pari o superiore alla maggioranza della stessa, la Commissione decade integralmente.

ART.12 — NORMA FINALE

1. Per le istanze assoggettate al parere della Commissione Locale per il paesaggio, solo a seguito del completamento dell'iter procedurale previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, lo Sportello Unico per l'Edilizia potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale.